

**CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA
TUTELA E PROTEZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE**
(CHILD POLICY)

INDICE

- 1) Obiettivi in ambito di tutela e protezione dei bambini e degli adolescenti e relative fonti di diritto
- 2) Impegni
- 3) Definizioni ed ambiti di applicazione
- 4) Codice di comportamento
- 5) Procedure riguardanti la protezione dei dati e il consenso informato
- 6) Procedure specifiche per la tutela e la protezione dei bambini e degli adolescenti
- 7) Modalità di implementazione della Policy
- 8) Responsabilità

1. Obiettivi in ambito di tutela e protezione dei bambini e degli adolescenti e le relative fonti di diritto

La politica di tutela e protezione dei bambini e degli adolescenti della Società della Salute Pratese (di seguito demoni nata SdS) ha come mission la promozione e l'esigibilità dei diritti dell'infanzia, in conformità con la Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 1989, che rappresenta la pietra basilare dell'intero sistema di tutela dell'infanzia.

La finalità principale di questo codice di condotta è quella di prevenire qualsiasi condizione che possa condurre alla commissione di fatti penalmente rilevanti nei confronti di minori oppure a recare loro pregiudizio, definendo e diffondendo le procedure alle quali l'ente si attiene per incrementare la sua capacità di gestire e ridurre i rischi di maltrattamento o abuso nella realizzazione delle proprie attività. Per fare ciò, il comune si conforma ai principi e ai valori che sono alla base dei principali Trattati Internazionali che riguardano i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché alle norme nazionali di promozione e tutela dei diritti dei minori, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Legislazione Europea

1948 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

1989 Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e

dell'Adolescenza; 1996 Convenzione Europea sull'Esercizio dei

Diritti dei Minori; 2000 Convenzione dei diritti fondamentali

dell'Unione Europea;

2006 REC 2006/19/UE Raccomandazione europea in tema di promozione della "genitorialità positiva", così da "rompere il ciclo dello svantaggio sociale" (REC 2013/112/UE), garantendo ai bambini ampie possibilità di partecipazione alla costruzione del loro progetto (REC 2012/2/UE);

2007 Convenzione di Lanzarote. Legge 1 ottobre 2012, n. 172, Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale;

2011 Convenzione di Istanbul ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

2012- Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

2016 - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".

Legislazione Nazionale

1942 Codice civile e la relativa Riforma del diritto di famiglia del 1975, in particolare il primo libro, intitolato "Delle persone e della famiglia";

1947 Carta Costituzionale della Repubblica Italiana (in particolare gli art. 3, 29,30,33, 34 e 37); 1983 Legge n. 184 in tema di adozione e affidamento;

1988 DPR n. 448 Norme riguardanti il processo penale minorile; 1996 Legge n. 66 "Norme contro la violenza sessuale";

1997 Legge n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

1998 Legge n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo

sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” (aggiornata dalla legge n. 38/2006);

2003 - D.Lgs 196/2003 e smi “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

2006 Legge n. 54 c.d. Legge sull'affidamento condiviso.

2012 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali;

2015 Legge n. 173 sulla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare;

2012 Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare;

2017 Linee di indirizzo nazionali per il sostegno alle famiglie in situazione di vulnerabilità e Linee di indirizzo per la tutela dei bambini e dei ragazzi fuori famiglia.

L'ente in linea con le fonti di diritto, riconosce ad ogni minore il diritto alla soggettività, ad essere titolare di eguali diritti a prescindere dalla condizione di età, sesso, estrazione socioeconomica, appartenenza etnica, condizione di disabilità, etc.

L'ente promuove ed intraprende tutte le misure necessarie affinché venga garantito ai bambini e agli adolescenti quanto enunciato dal primo articolo della legge n. 184/1983 il quale afferma che il minore ha diritto ad essere educato e cresciuto prioritariamente nell'ambito della propria famiglia, precisando che *“Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, a favore della famiglia d'origine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento”* (art. 1).

Viene tutelato altresì il diritto di essere protetto da ogni forma di violenza, abuso o incuria.

Per rendere esigibili tali diritti, l'ente si impegna a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai processi decisionali che li riguardano, a promuovere l'ascolto delle loro idee ed opinioni. Pertanto l'approccio metodologico del presente codice di condotta è di natura preventiva e partecipativa.

2. Impegni

Tutti i servizi e gli uffici dell'ente nello svolgimento delle proprie attività, si assumono i seguenti impegni in tema di protezione e tutela dei bambini e degli adolescenti:

- **Sensibilizzazione:**

Tutto il personale operante (o che lavora per conto di) deve conoscere e sottoscrivere l'avvenuta ricezione del presente codice di condotta. Vengono promosse dall'ente momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle tematiche inerenti i diritti dei minori, le forme di abuso, incuria e maltrattamento. L'ente si impegna inoltre a promuovere un contesto di lavoro fondato su pratiche di ascolto, confronto e partecipazione. I minori stessi, le loro famiglie ed i tutori devono essere opportunamente informati del presente documento e delle regole di comportamento che il personale, tirocinanti e consulenti devono rispettare.

- **Prevenzione:**

L'ente si attiva affinché tutti i dipendenti o collaboratori lavorino sulla prevenzione di ogni forma di violenza, abuso e incuria.

- Vengono promossi momenti di formazione specifici riguardo lo sviluppo di contesti fertili di promozione dei diritti dell'infanzia, di supporto alla genitorialità positiva ed incoraggiamento a potenziare le pratiche partecipative dei bambini e degli adolescenti, anche con strumenti innovativi. L'ente fa propri i principi, i valori e la metodologia di lavoro promossa dalle linee di indirizzo nazionali in materia.
- **Segnalazione:**
l'ambito della segnalazione in caso di abuso, maltrattamento o incuria è molto delicato. Per tale motivo l'ente promuove una formazione del personale e il confronto continuo nonché elabora specifiche procedure, in linea con le norme di diritto internazionali e nazionali. In particolare viene dedicata attenzione alla delicata fase della rilevazione, promuovendo la conoscenza nel personale, degli indicatori di abuso, incuria e maltrattamento (DGR 313 del 2002: Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori), e alla fase della segnalazione (obbligo di segnalazione, a chi segnalare e con quali tempi e forme).
- **Riservatezza:**
considerati i minori quali soggetti particolarmente fragili, l'ente promuove l'adozione di specifiche misure di sicurezza organizzative e tecniche affinché sia assicurata la protezione dei loro dati personali con particolare riferimento alla delimitazione degli ambiti di accesso e comunicazione a soggetti interni ed esterni.
- **Intervento e risposta:**
l'ente si impegna ad assicurare un intervento efficace in risposta ad ogni segnalazione di abuso supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto, con attivazione di tutti gli interventi e i supporti necessari, con particolare attenzione al rischio di vittimizzazione secondaria.

3. Definizioni ed ambiti di applicazione

Il presente codice di condotta è rivolta a tutto il personale dell'ente distaccato, comandato e assegnato funzionalmente, ai tirocinanti e al personale che a qualsiasi titolo lavora per l'ente.

Glossario e idee di riferimento:

- **Bambino:**
con questo termine ci si riferisce genericamente sia al bambino che all'adolescente, quindi il presente documento riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.
- **Genitorialità:**
costrutto complesso, dinamico, multifattoriale, e culturalmente sensibile che si sviluppa all'interno di un determinato spazio sociale in uno specifico momento ed epoca di riferimento.
- **Abuso su minore:**
qualsunque atto, che nuoccia fisicamente o psicologicamente a un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta. Le principali categorie di abuso definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come violenza fisica, violenza emotiva, negligenza e trattamento negligente, abuso e sfruttamento sessuale.
- **Sfruttamento Sessuale di un minore:**
qualsunque sfruttamento, effettivo o tentato, di una condizione di vulnerabilità, di un

differenziale di potere o di fiducia nei confronti di un minore per scopi sessuali.

- **Partecipazione:**

il bambino e i suoi familiari costituiscono, insieme ai diversi professionisti dei servizi implicati nel percorso di accompagnamento e agli attori interessati allo sviluppo del bambino, l'equipe responsabile dell'intervento. Particolare attenzione va dedicata dai professionisti alla costruzione delle condizioni e delle opportunità che possano favorire la reale possibilità dei genitori e dei bambini, anche se piccoli, di essere attivamente coinvolti nei processi valutativi e decisionali che li riguardano;

- **Trasparenza:**

la partecipazione della famiglia e di altri componenti non professionali nell'equipe implica l'adozione da parte dei servizi di un linguaggio comprensibile, per condividere le informazioni rilevanti sulla situazione, comprensive degli elementi di preoccupazione e delle potenzialità di cambiamento, che vengono presentate in forma chiara, sostenibile e incoraggiante per i genitori e per il bambino;

- **Percorso di accompagnamento:**

si intende l'insieme delle fasi di lavoro attraverso le quali viene accompagnata una famiglia dal momento della segnalazione di elementi di preoccupazione rispetto alle risposte ai bisogni evolutivi di un bambino, all'analisi di detta segnalazione, all'eventuale decisione di avviare un insieme di azioni, fino alla conclusione del percorso.

- **Progetto Quadro:**

Le azioni attraverso cui si analizza e si costruisce la risposta ai bisogni del bambino sono organizzate all'interno del Progetto del bambino, di seguito definito Progetto Quadro. Attraverso di esso si costruisce un accordo tra tutti gli attori interessati al pieno sviluppo del bambino (famiglia, professionisti e altre persone coinvolte) circa i bisogni evolutivi cui rispondere e gli interventi necessari per la realizzazione collettiva di tale risposta. Il Progetto Quadro contiene una parte descrittiva approfondita, detta anche "analisi della situazione del bambino e della sua famiglia", che rileva i punti di forza e gli elementi di preoccupazione rispetto alla specifica situazione, secondo le dimensioni de "Il Mondo del Bambino". Tale comprensione è costruita a partire dalle voci del bambino e dei suoi genitori, dei professionisti e di tutte le persone che prendono parte al percorso di accompagnamento. In seguito all'analisi, l'equipe si impegna per una progettazione condivisa e unitaria dei risultati attesi del percorso di accompagnamento e delle azioni che andranno intraprese per raggiungerli, con la definizione esplicita dei soggetti coinvolti, delle loro responsabilità e dei relativi tempi di intervento (chi fa che cosa, quando e come).

4) Codice di comportamento

L'ente a titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà rispettare i seguenti obblighi nel lavoro con i bambini e gli adolescenti e le loro famiglie:

- ② agire sempre nel rispetto dei bambini e degli adolescenti, secondo il principio del loro superiore interesse, rispettando il loro benessere psicofisico, i loro diritti fondamentali, compreso il diritto alla partecipazione e di espressione;
- ② lavorare per la costruzione delle condizioni e delle opportunità che possano favorire la reale possibilità dei genitori e dei bambini, anche se piccoli, di essere attivamente coinvolti nei processi valutativi e decisionali che li riguardano;
- ② astenersi da atti o atteggiamenti che potrebbero mettere un minorenne in difficoltà o in

pericolo;

- ② astenersi dall'aver comportamenti che siano di esempio negativo per i minorenni;
- ② non umiliare, sminuire, o mettere il minore in una situazione di provare vergogna e
- ② astenersi da ogni forma di violenza, abuso, abbandono e sfruttamento nei confronti del minore, anche evitando un linguaggio inadeguato;
- ② non attuare discriminazioni di qualunque tipo nei confronti di un minore;
- ② non tollerare o condividere comportamenti di minorenni ritenuti illegali, abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- ② garantire la più assoluta riservatezza delle informazioni acquisite, ricevute e comunque trattate che siano riferite e/o riferibili anche indirettamente al minore.

Tutti coloro che entrano in diretto contatto con i progetti e le attività dell'ente sono tenuti al rispetto dei principi e dei valori della presente codice di condotta, alla conoscenza dei principi, dei valori e delle norme di diritto per la protezione dell'infanzia e all'attuazione di pratiche collaborative e partecipative.

5) Procedure riguardanti la protezione dei dati e il consenso informato

La comunicazione e l'utilizzo delle informazioni riguardanti i minori, diretta a qualsiasi scopo, deve essere rispettosa della dignità dei minori e della loro privacy, nel rispetto delle normative vigenti. Si ritiene utile a tale riguardo citare:

- ② D. Lgs. 196 del 2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- ② Legge 71 del 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
- ② Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.

Le storie e le immagini dei bambini e degli adolescenti devono essere selezionate nel rispetto del superiore interesse del minore e pubblicate solo dopo aver ricevuto il consenso da parte del minore stesso, compatibilmente con il suo grado di maturità, dei genitori o del tutore legale e nel rispetto delle disposizioni giuridiche in materia.

Si evidenzia come in nessun caso possono essere diffuse (pubblicate) immagini e/o video che rivelino dati relativi alla salute del minore o di altri soggetti e, più in generale, dati di cui alle categorie particolari come dettagliate nell'art. 9, par. 1 del Reg. UE (cit.).

A tal fine, l'ente predispone apposita modulistica di raccolta del consenso e chiede ai tirocinanti e ai consulenti il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

6) Procedure specifiche per la tutela e la protezione dei bambini e degli adolescenti

L'ente si impegna a formalizzare procedure specifiche del lavoro con i bambini e gli adolescenti, tra le quali:

- ② Procedure riguardanti le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria;
- ② Procedure riguardanti i percorsi di accompagnamento a favore delle vittime di violenza;
- ② Procedure riguardanti gli interventi messi in atto a tutela e protezione dei minori (servizi socioeducativi, servizi residenziali e semiresidenziali, mediazione familiare, affidamento familiare, sportello di ascolto adolescenti, etc.);

- ② Procedura per la gestione degli interventi socio sanitari integrati a favore di minori figli di genitori con problematiche di consumo o dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope e di minori con problematiche di consumo o dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope;
- ② Altre procedure ritenute utili che potranno essere approvate successivamente (ad esempio Protocolli con le scuole di ogni ordine e grado)

7) Modalità di implementazione del presente codice di comportamento

L'ente verifica l'attuazione del presente codice individuandone i punti critici e le relative misure correttive, in un'ottica di miglioramento, al fine di modificarla ed integrarla.